

# Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

del 19 dicembre 2008

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Legge federale del 20 dicembre 1957<sup>2</sup> sulle ferrovie**

*In tutta la legge i titoli marginali divengono rubriche. I numeri e le lettere non sono ripresi.*

*Art. 9b cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la pubblicazione. Nello stabilire questi principi fa in modo che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.

*Art. 17, rubrica*

Esigenze del traffico, dell'ambiente e della sicurezza

*Art. 17a* Registro dei veicoli omologati

<sup>1</sup> L'Ufficio federale gestisce un registro pubblico di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e ammessi conformemente alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione. Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione di questo registro.

<sup>2</sup> I proprietari di tali veicoli sono obbligati ad annunciarli all'Ufficio federale per la registrazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può designare categorie di veicoli esentate dall'obbligo di registrazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può stabilire che i dati necessari alla vigilanza o all'esercizio siano comunicati alle autorità e alle ferrovie estere.

<sup>1</sup> FF 2007 3997

<sup>2</sup> RS 742.101

*Titolo prima dell'art. 40b<sup>3</sup>***Capo IVa: Responsabilità***Art. 40b*      Principi

<sup>1</sup> Se i rischi caratteristici legati all'esercizio della ferrovia causano la morte o il ferimento di una persona o un danno materiale, il titolare dell'impresa ferroviaria risponde del danno.

<sup>2</sup> Il titolare dell'impresa ferroviaria risponde dei danni causati:

- a.<sup>4</sup> agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore, esclusivamente in virtù della legge del 18 giugno 1993<sup>5</sup> sul trasporto viaggiatori;
- b. agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù della legge del 19 dicembre 2008<sup>6</sup> sul trasporto di merci.

<sup>3</sup> Per quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori o dalla legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>7</sup> relative ai contratti.<sup>8</sup>

*Art. 40c*      Esonero

<sup>1</sup> Il titolare è liberato dalla responsabilità se un fatto che non gli è imputabile ha contribuito a produrre il danno in misura tale da dover esserne ritenuto la causa principale.

<sup>2</sup> Sono fatti di tale genere in particolare:

- a. la forza maggiore; o
- b. la colpa grave del danneggiato o di un terzo.

*Art. 40d*      Utilizzazione dell'infrastruttura

<sup>1</sup> Il titolare di un'impresa ferroviaria che utilizza l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria risponde nei confronti dei danneggiati.

<sup>2</sup> Ha diritto di regresso verso il titolare dell'impresa che esercita l'infrastruttura se questa ha concorso a causare il verificarsi del danno.

<sup>3</sup> Se non è possibile determinare quale impresa ferroviaria abbia causato il danno, risponde il titolare dell'impresa che esercita l'infrastruttura.

<sup>3</sup> Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

<sup>4</sup> Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

<sup>5</sup> RS **744.10**

<sup>6</sup> RS **742.41**; RU **2009** 6019

<sup>7</sup> RS **220**

<sup>8</sup> Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

*Art. 40e* Convenzioni

<sup>1</sup> Ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge è nulla.

<sup>2</sup> Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.

*Art. 40f* Applicazione del Codice delle obbligazioni

Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>9</sup> sugli atti illeciti.

**2. Legge federale del 5 ottobre 1990<sup>10</sup> sui binari di raccordo ferroviario***Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 18 e 20 l'espressione «autorità di vigilanza» è sostituita dall'espressione «UFT».*

*Art. 1 lett. a*

La presente legge disciplina:

- a. i rapporti dei raccordati e dei contenti con i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie;

*Art. 2 lett. e, e<sup>bis</sup>, i e l*

Ai sensi della presente legge si intende per:

- e. *gestore dell'infrastruttura*: l'impresa ferroviaria che dispone di una concessione dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>11</sup> sulle ferrovie (Lferr);
- e<sup>bis</sup>,<sup>12</sup> *impresa ferroviaria*: l'impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 4–6 della legge del 18 giugno 1993<sup>13</sup> sul trasporto viaggiatori o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 Lferr;
- i. *abrogata*
- l. *punto di consegna*: il punto dove i carri ferroviari sono consegnati dall'impresa ferroviaria al raccordato o viceversa.

<sup>9</sup> RS 220

<sup>10</sup> RS 742.141.5

<sup>11</sup> RS 742.101

<sup>12</sup> Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 16 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

<sup>13</sup> RS 744.10

*Art. 3*            Obbligo di concedere il raccordo

Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se questo non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell'esercizio ferroviario nonché l'estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Egli non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.

*Art. 6*            Contratto di raccordo

<sup>1</sup> Il gestore dell'infrastruttura e il raccordato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.

<sup>2</sup> Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sul punto di congiunzione nonché sull'ubicazione delle strutture importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.

<sup>3</sup> Il gestore dell'infrastruttura consegna al raccordato le prescrizioni in materia di esercizio al più tardi al momento della firma del contratto.

*Art. 7 e 8**Abrogati**Art. 9*            Contratto dei raccordati tra di loro e con i coutenti

<sup>1</sup> I raccordati a valle e a monte, nonché i raccordati e i coutenti disciplinano mediante contratti scritti l'utilizzazione in comune dei binari di raccordo.

<sup>2</sup> Il raccordato è obbligato a mantenere in buono stato il binario di raccordo. Nella misura corrispondente al loro interesse al binario di raccordo, i raccordati a monte e i coutenti partecipano ai costi della manutenzione.

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se il raccordo con la rete ferroviaria non può essere effettuato a condizioni più appropriate, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, i raccordi a monte e l'utilizzazione del suo binario di raccordo da parte delle imprese ferroviarie e dei raccordati a monte.

*Art. 11 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Salvo convenzione contraria, il raccordato assume le spese di:

- b. adattamento e sistemazione di impianti del gestore dell'infrastruttura resi necessari dalla costruzione, dallo smantellamento, dalla sistemazione e dall'esercizio del binario di raccordo; il gestore dell'infrastruttura partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.

*Art. 12 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

<sup>2</sup> La responsabilità dei raccordati e dei contenti è retta dagli articoli 40b–40f Lferr<sup>14</sup>.

*Art. 14*           Competenze del gestore dell'infrastruttura

Il gestore dell'infrastruttura può controllare in ogni momento il binario di raccordo e l'esercizio; se necessario, può chiedere all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) adattamenti o completamenti.

*Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e b*

<sup>1</sup> Il gestore dell'infrastruttura può imporre l'adattamento o la soppressione dei dispositivi di raccordo se:

- a. modifiche di costruzione e di esercizio dell'infrastruttura lo esigono;
- b. la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;

*Art. 17*           Autorità di vigilanza

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza è l'UFT. Il Consiglio federale può delegare a terzi la vigilanza.

<sup>2</sup> L'UFT può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni in materia di esercizio. Può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica del personale del raccordato e dei contenti.

<sup>3</sup> Il controllo della sicurezza tecnica nell'ambito della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio di binari di raccordo è disciplinato dalle pertinenti procedure.

<sup>4</sup> Il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e i raccordati mettono gratuitamente a disposizione dell'UFT il personale e il materiale necessari alla vigilanza e gli forniscono tutte le informazioni necessarie.

*Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall'articolo 18m Lferr<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> RS 742.101

<sup>15</sup> RS 742.101

*Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'UFT decide le controversie concernenti:

*Art. 24a* Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2008

I contratti esistenti in materia di binari di raccordo devono essere adeguati entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008.

### **3. Legge federale del 4 ottobre 1985<sup>16</sup> sul trasporto pubblico**

*Art. 19 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano se:

- a. il danno è dovuto a un incidente che ha causato la morte o il ferimento del viaggiatore che aveva il bagaglio a mano sotto la sua custodia e l'impresa risponde del danno corporale; o
- b. ha causato il danno in altro modo e non prova che non le è imputabile alcuna colpa.

<sup>3</sup> Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni cagionati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

### **4. Legge del 23 giugno 2006<sup>17</sup> sugli impianti a fune**

*Art. 20* Responsabilità

La responsabilità del gestore di un impianto a fune è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>18</sup> sulle ferrovie.

### **5. Legge del 18 giugno 1993<sup>19</sup> sul trasporto viaggiatori**

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> La responsabilità extracontrattuale delle imprese titolari di una concessione è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>20</sup> sulle ferrovie.

<sup>16</sup> RS 742.40. Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. III della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

<sup>17</sup> RS 743.01

<sup>18</sup> RS 742.101

<sup>19</sup> RS 744.10. Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 16 della LF del 20 mar. 2009 (RU 2009 5631), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

<sup>20</sup> RS 742.101

## **6. Legge federale del 3 ottobre 1975<sup>21</sup> sulla navigazione interna**

*Titolo prima dell'art. 30a*

### **Capo sesto: Responsabilità e assicurazione**

*Art. 30a*      Responsabilità

La responsabilità delle compagnie di navigazione concessionarie è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>22</sup> sulle ferrovie.

*Titolo prima dell'art. 31*

*Abrogato*

II

La legge federale del 28 marzo 1905<sup>23</sup> sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera è abrogata.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008      Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

<sup>21</sup> RS 747.201

<sup>22</sup> RS 742.101

<sup>23</sup> CS 2 795; RU 1997 2452, 1998 2835, 2000 2355

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.<sup>24</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>24</sup> FF 2009 219